



Spett.le  
A/R V.  
c (MN)

Rif.: DREP/RV/

**Oggetto: Installazione di un impianto di videosorveglianza presso un esercizio commerciale. Richiesta di informazioni.**

1. Si fa riferimento ad una segnalazione con la quale si chiede l'intervento di questa Autorità, per i profili di protezione dei dati personali, per ciò che riguarda l'avvenuta installazione di un sistema di videosorveglianza presso la sede in oggetto, secondo modalità che non sarebbero conformi alla disciplina di cui al d. lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

2.1 Al riguardo, si rappresenta che il Garante, con il provvedimento di carattere generale dell'8 aprile 2010 (allegato alla presente), ha fornito dettagliate indicazioni per il corretto trattamento dei dati personali connesso all'installazione di sistemi di videosorveglianza.

2.2. In particolare, con il citato provvedimento il Garante ha dato attuazione all'istituto del bilanciamento di interessi, individuando i casi nei quali, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g) del d.lg. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), la rilevazione delle immagini può essere effettuata da soggetti privati senza richiedere il consenso agli interessati, nel rispetto tuttavia di precise regole.

2.3. Ciò premesso, nel confermare che la predetta disciplina è applicabile al caso di specie, si ritiene di dover richiamare l'attenzione al più scrupoloso rispetto dei principi richiamati dal Garante nel menzionato provvedimento e alle relative prescrizioni, con particolare riferimento a:

- a) presupposti e finalità del trattamento;
- b) titolarità del trattamento;
- c) dislocazione delle telecamere e angolo visuale di ripresa (v., in particolare, il punto 6.2.2.1 del provvedimento);



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

- d) formulazione e posizionamento della relativa informativa (v., in particolare il punto 3.1 del provvedimento);
- e) tempi di conservazione delle immagini eventualmente registrate (v. il punto 3.4 del provvedimento);
- f) designazione di eventuali responsabili e/o incaricati del trattamento (v. gli artt. 29 e 30 del Codice, nonché il punto 3.3.2 del citato provvedimento);
- g) adozione di misure di sicurezza idonee ad escludere accessi indebiti ai dati, anche casuali, da parte di terzi (v. gli artt. 31 e ss. del Codice, nonché il punto 3.3.1 del citato provvedimento).

3. Resta fermo, inoltre, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 4 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) in ordine all'installazione di apparecchiature da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa (cfr. anche l'art. 114 del Codice, nonché il punto 4.1 del provvedimento generale allegato).

4. Tutto ciò considerato, si invita la S.V. a far pervenire a questo dipartimento (ai recapiti indicati nella pagina precedente), entro e non oltre il 27 luglio p.v., un cenno di riscontro a quanto sopra esposto, con specifico riferimento ai punti evidenziati, indicando le eventuali misure adottate o di prossima adozione per rendere il trattamento di dati in esame conforme ai principi richiamati nel predetto provvedimento.

5. Nel far presente che la nota dovrà essere sottoscritta da persona fisica identificata e richiamando l'attenzione a quanto previsto in tema di false dichiarazioni, attestazioni, esibizioni o documentazioni al Garante (art. 168 del Codice), si prega di riportare nelle ulteriori comunicazioni dirette all'Autorità l'oggetto ed il riferimento sopra indicati.

Il dirigente  
(dott. Giuseppe Staglianò)